

Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali

Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

"Data protection by default and by design", valutazione di impatto e consultazione preventiva

Miriam Viggiano

Dipartimento libertà pubbliche e sanità



"Data protection by default and by design", valutazione di impatto e consultazione preventiva

"Data protection by default and by design", valutazione di impatto e consultazione preventiva

sottotitolo
TRATTAMENTI CHE PRESENTANO RISCHI ELEVATI

"Data protection by design e by default"

"Data protection by design e by default"

MODALITÀ TECNICHE E ORGANIZZATIVE DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

art. 25, par. 1

privacy by design

Il Titolare del trattamento



art. 25, par. 1
protezione dei dati fin dalla progettazione
privacy by design

Il Titolare del trattamento



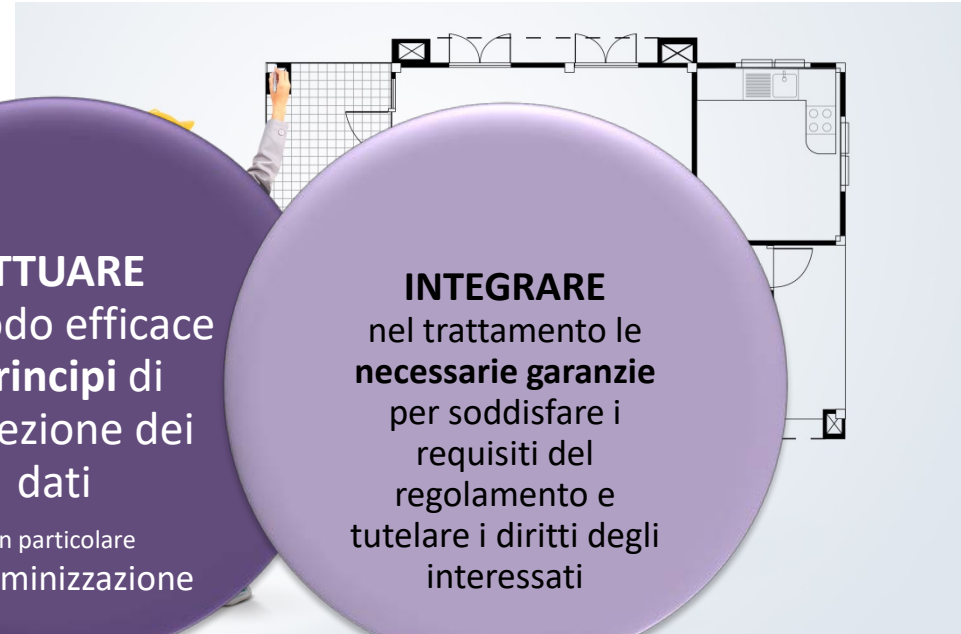
art. 25, par. 1
protezione dei dati fin dalla progettazione
privacy by design

Il Titolare del trattamento



mette in atto
misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate volte a
in particolare
pseudonimizzazione

ATTUARE
in modo efficace
i principi di
protezione dei
dati
in particolare
minimizzazione



INTEGRARE
nel trattamento le
necessarie garanzie
per soddisfare i
requisiti del
regolamento e
tutelare i diritti degli
interessati

art. 25, par. 1 protezione dei dati fin dalla progettazione **privacy by design**

Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate volte a

ATTUARE
in modo efficace i
principi di protezione
dei dati

INTEGRARE
nel trattamento le
necessarie garanzie
per soddisfare i
requisiti del
regolamento e
tutelare i diritti degli
interessati



**"Data protection by default and by design",
valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Miriam Viggiano
Dipartimento
libertà pubbliche e sanità

art. 25, par. 1 protezione dei dati fin dalla progettazione **privacy by design**

Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate volte a

ATTUARE
in modo efficace i
principi di protezione
dei dati

INTEGRARE
nel trattamento le
necessarie garanzie
per soddisfare i
requisiti del
regolamento e
tutelare i diritti degli
interessati



art. 25, par. 1 protezione dei dati fin dalla progettazione **privacy by design**

Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate volte a

ATTUARE
in modo efficace i
principi di protezione
dei dati

INTEGRARE
nel trattamento le
necessarie garanzie
per soddisfare i
requisiti del
regolamento e
tutelare i diritti degli
interessati

sia al momento di
determinare i mezzi
del trattamento

sia all'atto del
trattamento stesso



art. 25, par. 2

privacy by default

Il Titolare del trattamento



**"Data protection by default and by design",
valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Miriam Viggiano
Dipartimento
libertà pubbliche e sanità

art. 25, par. 2
protezione per impostazione predefinita
privacy by default

Il Titolare del trattamento



art. 25, par. 2
protezione per impostazione predefinita
privacy by default

Il Titolare del trattamento



mette in atto
misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate per

garantire che
siano trattati,
per
impostazione
predefinita,

solo
**i dati personali
necessari per
ogni specifica
finalità del
trattamento**

art. 25, par. 2 protezione per impostazione predefinita **privacy by default**

Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate per

garantire che siano
trattati, per
impostazione
predefinita

solo i **dati personali**
necessari per ogni
specifica finalità del
trattamento



**"Data protection by default and by design",
valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Miriam Viggiano
Dipartimento
libertà pubbliche e sanità

art. 25, par. 2
protezione per impostazione predefinita
privacy by default

Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate per

garantire che siano
trattati, per
impostazione
predefinita

solo i **dati personali**
necessari per ogni
specifica finalità del
trattamento

Tale obbligo vale per

la quantità dei dati
personali raccolti

la portata del
trattamento

il periodo di
conservazione

l'accessibilità

art. 25, par. 2 protezione per impostazione predefinita **privacy by default**

Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate per

garantire che siano
trattati, per
impostazione
predefinita

solo i **dati personali**
necessari per ogni
specifica finalità del
trattamento



Tale obbligo vale per

la quantità dei dati
personali raccolti

la portata del
trattamento

il periodo di
conservazione

l'accessibilità

per impostazione
predefinita
non possono
essere resi
accessibili
dati personali a
un numero
indefinito di
persone fisiche
senza l'intervento
della persona
fisica

art. 25, parr. 1 e 2
privacy by design e by default
fin dalla progettazione e per impostazione predefinita
Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate per

garantire che siano
trattati, per
impostazione
predefinita

solo i **dati personali**
necessari per ogni
specifica finalità del
trattamento



art. 25, parr. 1 e 2
privacy by design e by default
fin dalla progettazione e per impostazione predefinita
Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate per

garantire che siano
trattati, per
impostazione
predefinita

solo i **dati personali**
necessari per ogni
specifica finalità del
trattamento



mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate volte a

ATTUARE
in modo efficace i
principi di protezione
dei dati

INTEGRARE
nel trattamento le
necessarie garanzie
per soddisfare i
requisiti del
regolamento e
tutelare i diritti degli
interessati



**"Data protection by default and by design",
valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Miriam Viggiano
Dipartimento
libertà pubbliche e sanità

art. 25, parr. 1 e 2
privacy by design e by default
fin dalla progettazione e per impostazione predefinita

Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate per

garantire che siano
trattati, per
impostazione
predefinita

solo i **dati personali**
necessari per ogni
specifica finalità del
trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate volte a

ATTUARE
in modo efficace i
principi di protezione
dei dati

INTEGRARE
nel trattamento le
necessarie garanzie
per soddisfare i
requisiti del
regolamento e
tutelare i diritti degli
interessati



CERTIFICAZIONE ex art. 42
può essere utilizzata
come elemento
per dimostrare la conformità
ai requisiti by design e by default



art. 25, parr. 1 e 2
privacy by design e by default
fin dalla progettazione e per impostazione predefinita
Il Titolare del trattamento

La **certificazione non riduce** la responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo (art. 42, par. 4)



CERTIFICAZIONE ex art. 42
può essere utilizzata
come elemento
per dimostrare la conformità
ai requisiti by design e by default



art. 25, par. 1 protezione fin dalla progettazione **privacy by design**

Il Titolare del trattamento

mette in atto misure
**TECNICHE E
ORGANIZZATIVE**
adeguate volte a

ATTUARE
in modo efficace i
principi di protezione
dei dati

INTEGRARE
nel trattamento le
necessarie garanzie
per soddisfare i
requisiti del
regolamento e
tutelare i diritti degli
interessati

sia al momento di
determinare i mezzi
del trattamento

sia all'atto del
trattamento stesso



art. 25, par. 1
protezione fin dalla progettazione
privacy by design

Il Titolare del trattamento



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)



cosa è un rischio
L.G. Gruppo Art. 29
«Per “rischio” si intende uno scenario
descrittivo di un evento e delle relative
conseguenze, che sono
stimate in termini
di gravità e probabilità»

**dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse
per i diritti e le libertà delle
persone fisiche prodotti dal
trattamento**

art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

Privacy by design e by default sono due modalità e tecniche organizzative che valgono per tutti i trattamenti.



**dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse
per i diritti e le libertà delle
persone fisiche prodotti dal
trattamento**

art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

Privacy by design e by default sono due modalità e tecniche organizzative che valgono per tutti i trattamenti.



quando il trattamento presenta
un **rischio elevato**
per i diritti e le libertà
delle persone fisiche
è necessario effettuare una
valutazione dell'impatto
dei trattamenti previsti sulla
protezione dei dati personali

ed eventuale
consultazione preventiva

**dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse**
per i diritti e le libertà delle
persone fisiche prodotti dal
trattamento

art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

per il trattamento che presenta
un **rischio elevato**
per i diritti e le libertà
delle persone fisiche
è necessario effettuare una
valutazione d'impatto/DPIA

rischio elevato
principio di carattere generale
può derivare, in particolare,
dall'uso di nuove tecnologie,
considerati la natura, l'oggetto, il
contesto e le finalità del
trattamento



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

per il trattamento che presenta
un **rischio elevato**
per i diritti e le libertà
delle persone fisiche
è necessario effettuare una
valutazione d'impatto/DPIA

PERCHÉ
è uno strumento
di gestione del rischio



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

per il trattamento che presenta
un **rischio elevato**
per i diritti e le libertà
delle persone fisiche
è necessario effettuare una
valutazione d'impatto/DPIA

QUANDO
art. 35, comma 3
elenco di casi espressi
non tassativi
DPIA
obbligatoria



art. 35, comma 3. Casi espressi
in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati **è obbligatoria**



valutazione
sistematica e
globale di
aspetti
personali ...



... basata su
trattamento
automatizzato



sulla quale si
fondano
decisioni
che ...



... hanno
effetti
giuridici o
incidono
significativa-
mente sulle
persone
fisiche



es:
profilazione

art. 35, comma 3. ... casi espressi DPIA **obbligatoria**

Sorveglianza
sistematica su
larga scala di una
zona accessibile al
pubblico



"Data protection by default and by design",
valutazione di impatto e consultazione preventiva

art. 35, comma 3. ... casi espressi DPIA **obbligatoria**
trattamenti su larga scala di particolari categorie di dati



DATI GENETICI



CONVINZIONI
RELIGIOSE(o filosofiche)



OPINIONI POLITICHE



DATI SULLA SALUTE



ORIGINE RAZZIALE O
ETNICA



APPARTENENZA
SINDACALE



DATI BIOMETRICI



VITA O ORIENTAMENTO
SESSUALE



CONDANNE PENALI E
REATI

ALTRI CASI DI DPIA OBBLIGATORIA

principio di carattere generale
RISCHIO ELEVATO



ALTRI CASI DI DPIA OBBLIGATORIA

principio di carattere generale
RISCHIO ELEVATO

NOVE CRITERI

Linee-guida Gruppo art. 29 (del 4/10/2017, WP 248) concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679



ALTRI CASI DI DPIA OBBLIGATORIA

principio di carattere generale
RISCHIO ELEVATO

PIÙ CHE CRITERI SONO DEGLI INDICI O INDIZI

1. Trattamenti valutativi o di scoring
2. Decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analogia natura
3. Monitoraggio sistematico
4. Dati sensibili o dati di natura estremamente personale
5. Trattamenti di dati su larga scala
6. Combinazione o raffronto di insiemi di dati
7. Dati relativi a interessati vulnerabili
8. Utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative
9. Trattamenti che, di per sé, “impediscono [agli interessati] di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto”



ALTRI CASI DA VALUTARE

principio di carattere generale
RISCHIO ELEVATO



"Data protection by default and by design",
valutazione di impatto e consultazione preventiva

Miriam Viggiano
Dipartimento
libertà pubbliche e sanità

ALTRI CASI DI DPIA OBBLIGATORIA

principio di carattere generale
RISCHIO ELEVATO

IN CASO DI DUBBIO

Se la necessità di una DPIA non emerge con chiarezza, il Gruppo art. 29 raccomanda di farvi comunque ricorso in quanto la DPIA contribuisce all'osservanza delle norme in materia di protezione dati da parte dei titolari di trattamento

art. 35, commi 4-6

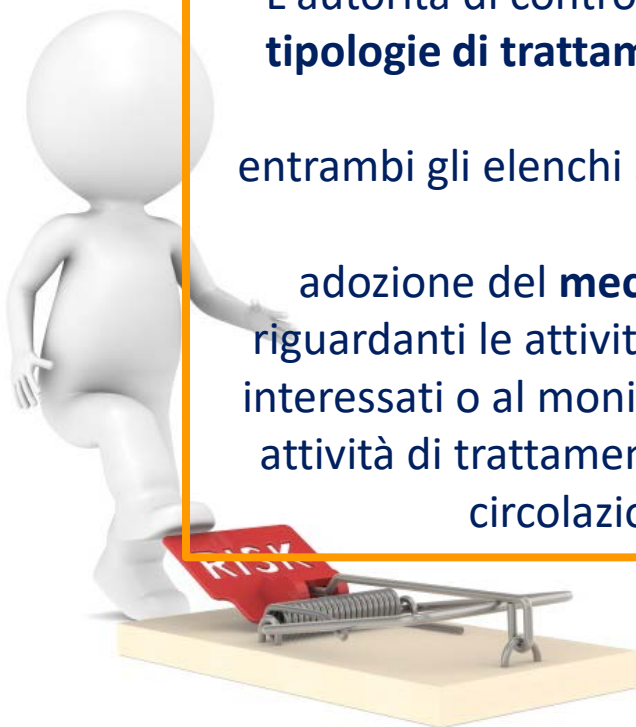
Casi di valutazione d'impatto privacy obbligatoria

ELENCHI REDATTI DAL GARANTE

- L'autorità di controllo redige e rende pubblico un **elenco delle tipologie di trattamenti soggetti a DPIA**
- L'autorità di controllo può redigere e rendere pubblico **un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una DPIA** (facoltativo).

entrambi gli elenchi sono comunicati al Comitato europeo per la protez. dati

adozione del **meccanismo di coerenza** di cui all'articolo 63 per elenchi riguardanti le attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

CHI



il titolare del trattamento

che si consulta con
il responsabile della protezione dei dati
(qualora ne sia designato uno)

La **conduzione materiale** della DPIA può
essere affidata anche a un altro soggetto
(interno o esterno), ma la responsabilità
ricade sul titolare

art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

CHI



il titolare del trattamento
che si consulta con
il responsabile della protezione dei dati
(qualora ne sia designato uno)

Tenendo conto
dei **codici di condotta** approvati ex art. 40
e
se del caso,
raccogliendo le **opinioni degli interessati** o
dei loro rappresentanti sul trattamento
previsto (fatta salva la tutela degli interessi
commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti).

art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

CHI

il titolare del trattamento
che si consulta con
il responsabile della protezione dei dati
(qualora ne sia designato uno)

IN CHE MOMENTO

prima di procedere al trattamento

anche per trattamenti in corso
per i quali non siano intervenuti
variazioni di rischio (L.G. Gruppo Art. 29)



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

COME art. 35, par. 3

**Una singola valutazione può esaminare
un insieme di trattamenti simili che
presentano rischi elevati analoghi**



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

COME art. 35, par. 3

*Processo
iterativo generale
per la conduzione
di una DPIA
L.G. Gruppo
Art. 29*

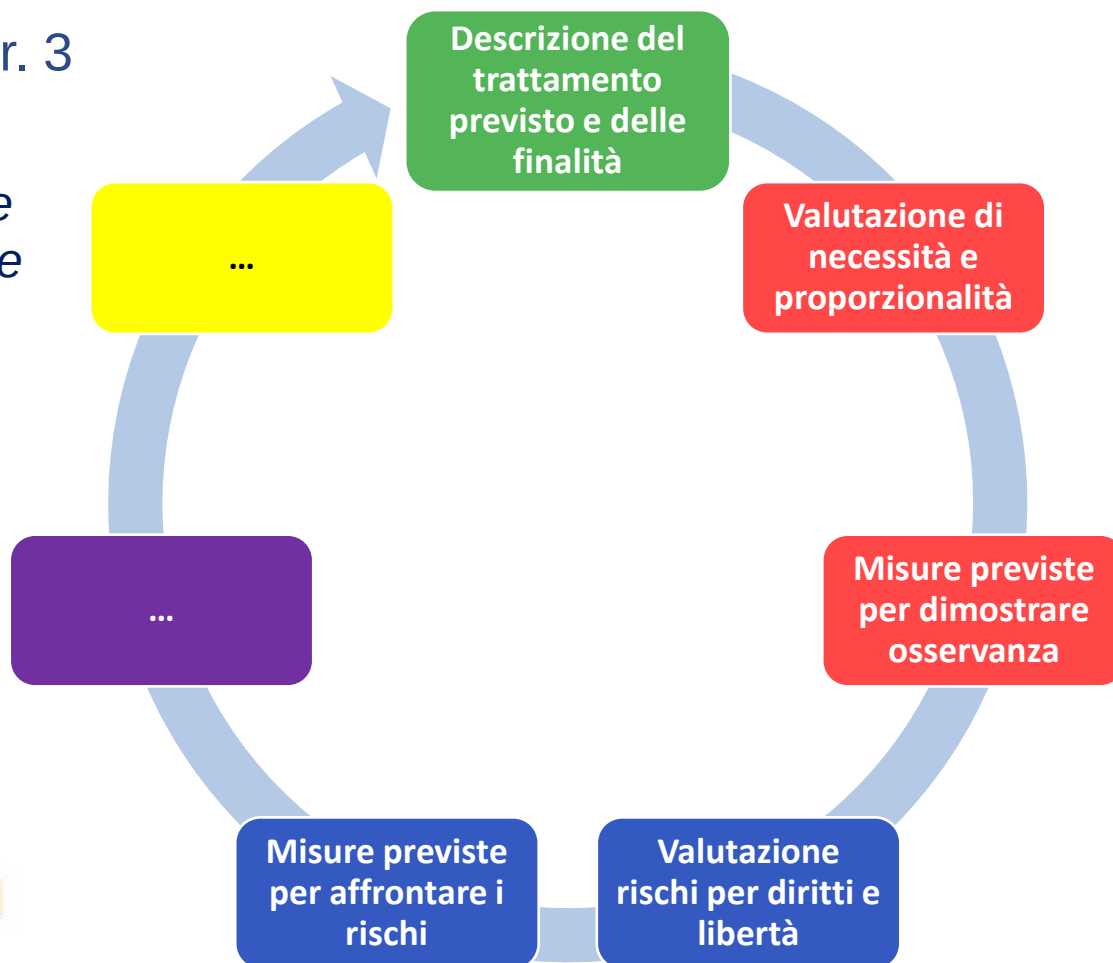


art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

COME art. 35, par. 3

*Processo
iterativo generale
per la conduzione
di una DPIA
L.G. Gruppo
Art. 29*

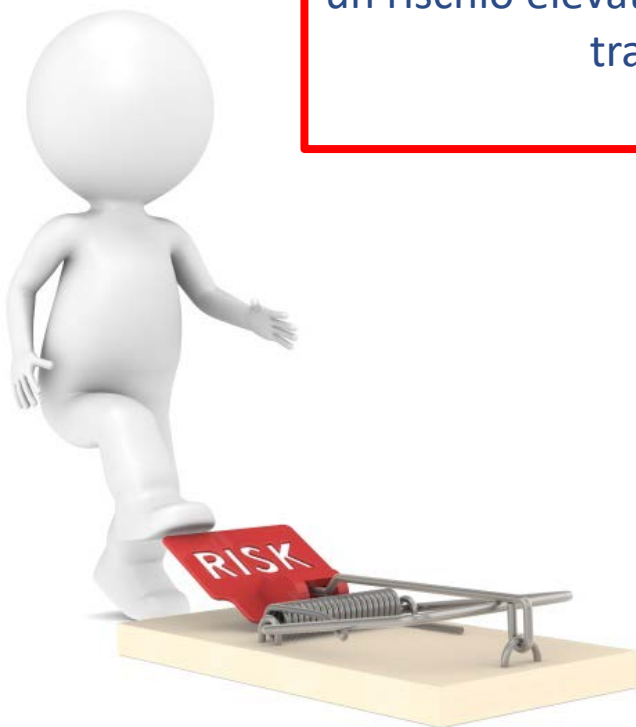


art. 36

Consultazione preventiva al Garante

QUANDO

qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
indichi che il trattamento presenterebbe
un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del
trattamento per attenuare il rischio
(RISCHI RESIDUALI ELEVATI)



art. 36

Consultazione preventiva al Garante

QUANDO

qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
indichi che il trattamento presenterebbe
un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del
trattamento per attenuare il rischio
(RISCHI RESIDUALI ELEVATI)

COSA

- 
- a) le responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari e dei responsabili del trattamento;
 - b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
 - c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;
 - d) i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
 - e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35;
 - f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

art. 36 Consultazione preventiva al Garante

PARERE

Il Garante se ritiene che
il **trattamento violi il regolamento** e, in particolare,
qualora il titolare **non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio**

- fornisce un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento
- può avvalersi in ogni caso dei poteri di cui all'articolo 58 (es.: rich. info, ispezioni, ingiunzioni, divieti, limitazioni del trattamento, ecc.)



art. 36

Consultazione preventiva al Garante

PARERE

Il Garante se ritiene che
il **trattamento violi il regolamento** e, in particolare,
qualora il titolare **non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio**

- fornisce un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento
- può avvalersi in ogni caso dei poteri di cui all'articolo 58 (es.: rich. info, ispezioni, ingiunzioni, divieti, limitazioni del trattamento, ecc.)

TERMINI

- **entro** un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione + sei settimane (per trattamenti complessi) informando il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento
- i termini sono **sospesi** fino all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.



art. 36

Consultazione preventiva al Garante

Obbligo

Lo Stato membro UE può in ogni caso **prescrivere** che i titolari del trattamento **consultino l'autorità di controllo**, e ne ottengano **l'autorizzazione preliminare**, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo **alla protezione sociale e alla sanità pubblica**



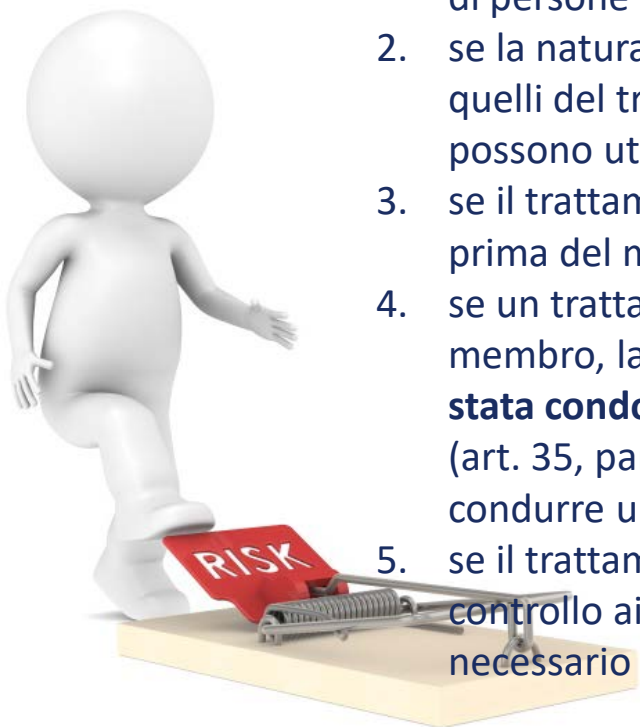
art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

ECCEZIONI DPIA

L.G. Gruppo
Art. 29

1. se il trattamento **non** “**può comportare un rischio elevato** per i diritti e le libertà di persone fisiche”
2. se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è **già** stata **condotta** una **DPIA**. In casi del genere, si possono utilizzare i risultati della DPIA per trattamenti analoghi (art. 35, par. 1);
3. se il trattamento è stato **sottoposto a verifica** da parte di un'autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche
4. se un trattamento trova la propria base legale nel diritto dell'Ue o di uno Stato membro, la base legale in questione disciplina lo specifico trattamento, ed è **già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica** suddetta (art. 35, paragrafo 10), tranne ove uno Stato membro abbia previsto la necessità di condurre una DPIA per i trattamenti pregressi
5. se il trattamento è **compreso nell'elenco facoltativo** (redatto dall'autorità di controllo ai sensi dell'art. 35, paragrafo 5) dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

RIESAME

L.G. Gruppo

Art. 29

Se necessario, il titolare del trattamento procede a **un riesame** per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento (art. 35, par. 11).

In termini di buone prassi, per i trattamenti in corso dovrebbe essere previsto un riesame continuo della DPIA, **ripetendo la valutazione a intervalli regolari**. (L.G. Gruppo Art. 29)

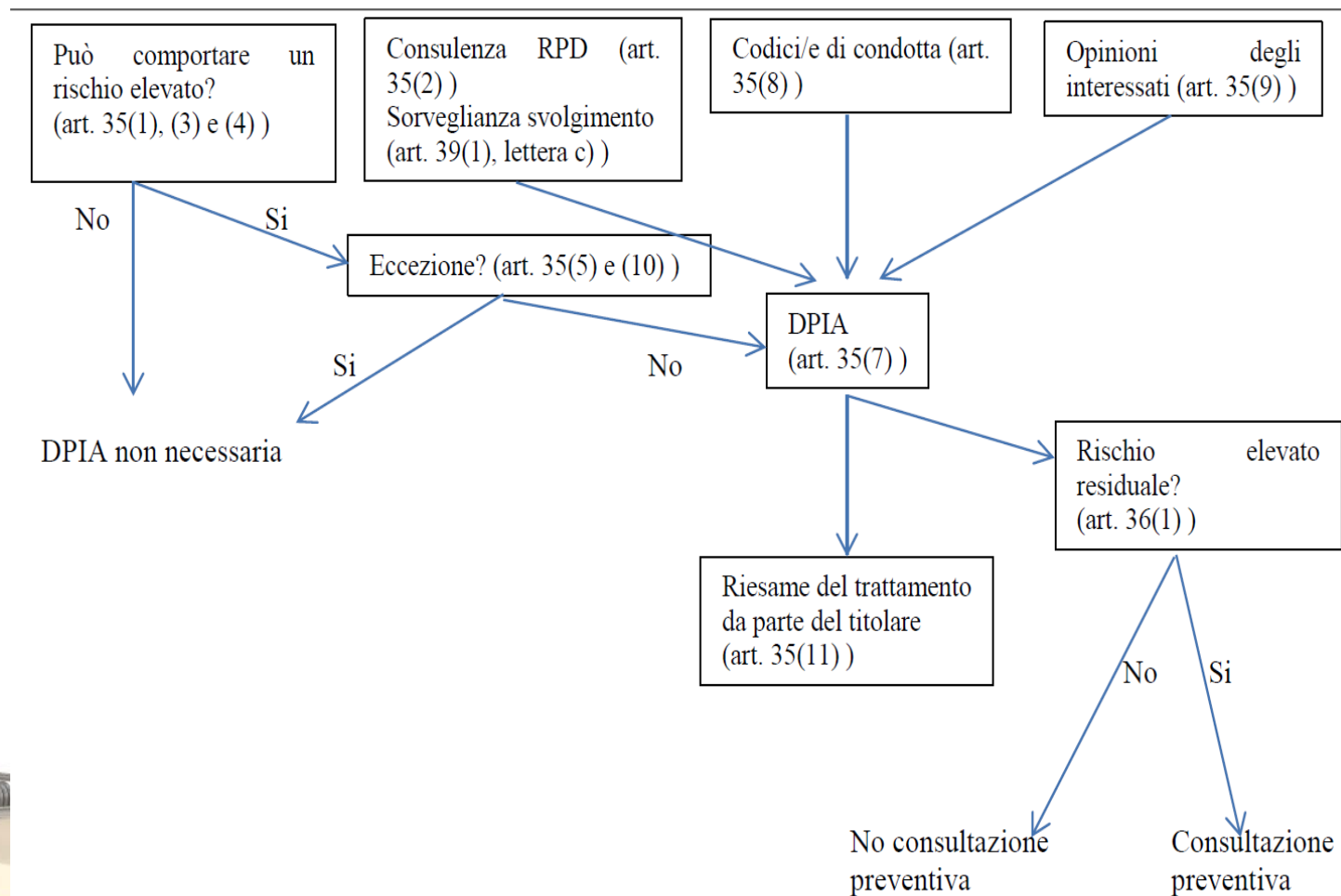
**la DPIA è un processo
dinamico**



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Principi fondamentali concernenti la DPIA
L.G. Gruppo
Art, 29



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

PUBBLICAZIONE DPIA

L.G. Gruppo

Art. 29

Non c'è un obbligo di pubblicare, sarebbe opportuno pubblicarne una sintesi per favorire un rapporto fiduciario.

La DPIA va comunque inviata al Garante in caso di consultazione preventiva e a richiesta per consentire gli obblighi di vigilanza



art. 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

INOSSERVANZA OBBLIGO DPIA

L.G. Gruppo
Art. 29



1. **mancato svolgimento** della DPIA quando il trattamento è soggetto a tale valutazione (art. 35, paragrafi 1 e 3-4),
2. **svolgimento non corretto** di una DPIA (art. 35, paragrafi 2 e 7-9)
3. **mancata consultazione** dell'autorità di controllo competente ove ciò sia necessario (art. 36, paragrafo 3, lettera e)

sanzione amministrativa
ai sensi art. 83, par. 4, lett. a

CONCLUSIONI

*La metodologia
della DPIA può
essere diversa ma
i criteri dovrebbero
essere gli stessi
(flessibilità nella
struttura e nella
forma)*

*Criteri riferiti a una
DPIA accettabile
L.G. Gruppo
Art. 29, Allegato 2*



- descrizione sistematica del trattamento (art. 35, paragrafo 7, lettera a)):
 - si tiene conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del trattamento (considerando 90);
 - sono indicati i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi;
 - si dà una descrizione funzionale del trattamento;
 - si specificano gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);
 - si tiene conto dell'osservanza di codici di condotta approvati (art. 35, paragrafo 8);
- valutazione di necessità e proporzionalità del trattamento (art. 35, paragrafo 7, lettera b)):
 - si definiscono le misure previste per rispettare il regolamento (art. 35, paragrafo 7, lettera d) e considerando 90) tenendo conto di quanto segue:
 - misure che contribuiscono alla proporzionalità e alla necessità del trattamento sulla base di:
 - finalità specifiche, esplicite e legittime (art. 5(1), lettera b));
 - liceità del trattamento (art. 6);
 - dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario (art. 5(1)c));
 - periodo limitato di conservazione (art. 5(1), lettera e));
 - misure che contribuiscono ai diritti degli interessati:
 - informazioni fornite agli interessati (artt. 12, 13, 14);
 - diritto di accesso e portabilità dei dati (artt. 15 e 20);
 - diritto di rettifica e cancellazione (artt. 16, 17, 19); diritto di opposizione e limitazione del trattamento (artt. 18, 19, 21);
 - rapporti con responsabili del trattamento (art. 28);
 - garanzie per i trasferimenti internazionali di dati (Capo V);
 - consultazione preventiva (art. 36);
- gestione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (art. 35, paragrafo 7, lettera c)):
 - si determinano l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi (v. considerando 84) o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati:
 - si tiene conto delle fonti di rischio (considerando 90);
 - si identificano gli impatti potenziali sui diritti e le libertà degli interessati in caso di eventi fra cui accesso illegittimo, modifiche indesiderate e indisponibilità dei dati;
 - si identificano le minacce che potrebbero comportare accessi illegittimi, modifiche indesiderate e indisponibilità dei dati;
 - si stimano probabilità e gravità (considerando 90);
 - si stabiliscono le misure previste per gestire i rischi di cui sopra (art. 35, paragrafo 7, lettera d) e considerando 90);
- coinvolgimento dei soggetti interessati:
 - si chiede consulenza al RPD/DPO (art. 35, paragrafo 2);
 - si sentono gli interessati o i loro rappresentanti (art. 35, paragrafo 9), se del caso.

fine